



Comune di Ravello

(Provincia di Salerno)

Ordinanza N. 04

IL SINDACO

Oggetto:

ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO - ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO -DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA LEGGE N. 214 DEL 22 DICEMBRE 2011 .

Vista la legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011;

Visto che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande con la disposizione dell’art. 31 c. 1, che ha modificato l’art. 3 comma 1, lettera d-bis del decreto legge 223/2006 (convertito con l. 248/2006) nel modo seguente: “ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ...il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”;

Considerato che la nuova norma consente ora a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali;

Atteso che l’eliminazione dei sopra citati limiti e prescrizioni, è stata ritenuta misura necessaria al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall’ordinamento

comunitario in tema di libera concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso al mercato;

Rilevato che l'art. 3, comma 4, del D.L. n. 223/2006 prevede che le Regioni e gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti alle nuove disposizioni di legge introdotte, così come previsto, peraltro, anche dalle modifiche introdotte dall'art. 35, commi 6 e 7, del D.L. 06.07.2011, n. 98;

Visti i diritti del consumatore e che, in attuazione del D.LGS 114/98, gli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre gli orari di apertura al pubblico, mentre per i pubblici esercizi permane l'obbligo di esporre e di comunicare al SUAP gli orari di apertura al pubblico;

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio e rendere pubblici gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, si ritiene opportuno che gli esercenti comunichino al SUAP, al Comando di Polizia Locale e all'URP, per la relativa visibilità, gli orari e il calendario di apertura e chiusura;

Vista l'Ordinanza n. 17 del 30.04.1998, che disciplina gli orari di apertura dei pubblici esercizi;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m. i.;

Visto l'art. 31 della legge n. 214/2011;

Visto l'art. 50 del D.L. gs 267/2000;

Visto il D.Lgs 114/98;

Vista la Legge 287/91

Vista la vigente disciplina regionale in materia;

DISPONE

- che per tutto sopra illustrato e motivato, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 31 della legge n. 214/2011, la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico del territorio comunale è la seguente:
- gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono scegliere liberamente l'orario di apertura compreso tra le ore 0:00 e le ore 24:00 in tutte le giornate dell'anno, comprese le giornate festive e domenicali, nonché l'eventuale giornata per il riposo settimanale;
- i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono scegliere liberamente l'orario di apertura compreso tra le ore 0:00 e le ore 24:00, in tutte le giornate dell'anno -comprese le giornate festive e domenicali- nonché l'eventuale sospensione dell'attività per riposo settimanale.

DI DARE ATTO

- che permane l'obbligo per gli esercizi commerciali di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno del negozio;

- che, parimenti, i pubblici esercizi devono ottemperare all'obbligo di esporre agli utenti, gli orari di apertura al pubblico e di comunicare al Comune, almeno 15 giorni prima l'orario e le modifiche allo stesso;
- che gli esercenti delle attività di vendita al dettaglio e i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, devono rispettare tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia; in particolare quelle di sicurezza, pubblica incolumità, igiene e sanità, inquinamento acustico, nonché la disciplina regionale non immediatamente decaduta per effetto della Legge n. 214/2011;
- che l'Amministrazione Comunale, ricorrendone i presupposti, eserciterà le proprie prerogative ed assumerà atti al fine di garantire l'osservanza delle leggi, segnatamente in materia di incolumità pubblica, sicurezza urbana, tutela della quiete e difesa dall'inquinamento acustico.

REVOCA

Quanto disposto nell'ordinanza sindacale n. 17 del 30 aprile 1998, inerente gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

SANZIONE

Settore commercio - Chiunque violi le disposizioni in materia di orari è soggetto alla sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 (*ai sensi dell'art. 22 co. 3 del D.Lgs. 114/98*).

Settore somministrazione - Chiunque violi le disposizioni in materia di orari è soggetto alla sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da € 103,00 a € 5.160,00, e la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni. (*ai sensi dell'art.8 co.3 e dell'art.10 co.2 della legge n. 287/91*).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo n. 114 del 31/3/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 31 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 coordinato con la legge di conversione n.214 22/12/2011.

Art. 10 Legge 24 agosto 1991, nr. 287.

Ravello, addì 16 gennaio 2013.

Il Sindaco
Dott. Paolo Vuilleumier